



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

28/11/2013 U-rsp/6441/2013



/U-NM/13

All'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi 6/a
00198 Roma
protocollo.agcm@pec.agcm.it

c.a. del Presidente
Prof. Giovanni Pitruzzella
giovanni.pitruzzella@agcm.it

c.a. del Segretario Generale
dott. Roberto Chieppa
roberto.chieppa@agcm.it

Direzione Generale per la Concorrenza
c.a. del Direttore
dott. Paolo Saba
paolo.saba@agcm.it

Al Ministro della Salute
On. Beatrice Lorenzin
Lungotevere Ripa 1
00153 Roma
spm@postacert.sanita.it

Al Ministero della Salute
Dipartimento della Sanità Pubblica e
dell'Innovazione
Direzione Generale della Prevenzione
c.a. del Direttore Generale
Viale Giorgio Ribotta 5
00144 Roma
segr.dipprevcom@sanita.it

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
c.a. del Vice Ministro
Prof.ssa Maria Cecilia Guerra
Via Fornovo 8 – 00192 Roma
segreteriaiviceministroguerra@lavoro.gov.it

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
c.a. del Direttore Generale
Via Fornovo 8 – 00192 Roma
Div6Tutela@lavoro.gov.it

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Direzione generale per l'attività ispettiva
Divisione II
Via Flavia 6 – 00186 Roma
Div02dgai@lavoro.gov.it

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Commissione per gli interpelli in
materia di salute e sicurezza del lavoro
interpellosicurezza@lavoro.gov.it

Al Ministero per la Pubblica
Amministrazione e la Semplificazione
Dipartimento della Funzione Pubblica
Corso Vittorio Emanuele 116
00186 Roma
segreteria.ucd@funzionepubblica.it

All'Ispettorato per la Funzione Pubblica
ispettorato@funzionepubblica.it

Al Ministero dell'Economia e delle
Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato – IGOP
Via XX Settembre 97
00187 Roma
rgs.ragionieregenerale.coordinaamento@pec.mef.gov.it
rgs.igop.segr@tesoro.it

E p.c.

Agli Ordini degli Ingegneri d'Italia

Oggetto: DM 11 aprile 2011 – disciplina delle modalità di
effettuazione delle verifiche periodiche di cui
all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008
n.81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di
cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto
legislativo – delibere delle ASL che affidano le verifiche
a propri funzionari - possibile conflitto di interessi -
illecita concorrenza - segnalazione all'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato e richiesta urgente
intervento del Ministro della Salute e del Ministero del
Lavoro – richiesta parere alla Funzione Pubblica –
prot. CNI n.4805

Con la presente si richiede l'autorevole intervento
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, del
Ministro della Salute, del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, nonché l'autorevole parere del Dipartimento della
Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato, su di
una questione di stretta attualità e di grande rilevanza in tema di
verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro e attività lavorativa
dei dipendenti pubblici, funzionari delle ASL regionali.

La segnalazione viene inviata anche all'Ispettorato per la
Funzione Pubblica, per i profili di eventuale competenza.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Per non appesantire la trattazione, si riporta in allegato un breve riassunto della disciplina di riferimento (v. allegati).

Dalla regolamentazione dettata dal DM 11 aprile 2011 - (*“Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”*) - emerge un sistema in base al quale - ferma restando la titolarità pubblica della relativa funzione - soggetti privati, in possesso dei requisiti richiesti per legge e appositamente accreditati, si affiancano alle competenti autorità pubbliche (INAIL [ex ISPESL], ASL, ecc.) nello svolgere le verifiche periodiche delle attrezzature, al fine di coprire gli spazi che altrimenti il pubblico, per limitatezza di mezzi e risorse, non riuscirebbe a gestire.

E' dato acquisito, dunque, l'importanza e la indispensabilità del supporto dei soggetti privati abilitati, tra cui vi sono **gli Ingegneri liberi professionisti**, obbligatoriamente iscritti all'albo, per garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e la realizzazione delle finalità di prevenzione e tutela della salute proprie della normativa dettata dal Testo Unico.

Tali soggetti privati devono rispettare tutti i gravosi e complessi requisiti di legge¹.

Le disposizioni del DM 11 aprile 2011 sono **entrate in vigore** il 23 maggio 2012, ai sensi del suo art.6, comma 2.

¹ Quali, ad es., : certificato di accreditamento quale organismo di ispezione in base alle norme UNI CEI EN, ovvero organizzazione conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ; operare con personale tecnico dipendente con rapporto di esclusiva, con esclusione del subappalto ; possesso di adeguata procedura operativa e dettagliato organigramma generale, con responsabile tecnico in possesso di laurea in ingegneria o ad indirizzo tecnico oppure diploma di perito industriale con 5 anni di esperienza operativa ; polizza di responsabilità civile con massimale di 5.000.000,00 euro per anno, ecc..

LE INIZIATIVE ASSUNTE DI RECENTE DA ALCUNE ASL REGIONALI

Ebbene, di fronte al quadro normativo descritto in allegato, risulta che in alcune Regioni, negli ultimi mesi, talune ASL hanno adottato delle delibere che prevedono che i rispettivi funzionari – dipendenti pubblici – possano effettuare le verifiche in questione in regime di *intra-moenia* **fuori dall'orario di servizio** e **percependo compensi extra**, che arrivano anche al 70% del costo indicato nella tariffa ufficiale.

Tale previsione, in particolare, è contenuta nella deliberazione n.196 del 15/02/2013 della ASL Salerno, a firma del Direttore Generale dell'ASL, avente ad oggetto la "*Disciplina delle modalità di esecuzione delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all'All. VII del d.lgs. n. 81/2008*", che possiamo assumere come esempio e riferimento della situazione generale determinatasi (in allegato).

Avviene, cioè, che all'interno delle attività attribuite ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro (SPISAL e Se.T.S.A.L.), **quelle di vigilanza ed ispettive in materia di sicurezza sul lavoro, ed anche le inchieste su avvenuti infortuni per delega dell'Autorità Giudiziaria** – a causa della carenza di personale e dell'elevato numero di richieste da parte di privati ed enti – siano affidate al personale assegnato ai predetti Servizi con attività da svolgersi "fuori dall'orario d'Ufficio".

E' inoltre previsto che **"il personale tecnico incaricato di effettuare le verifiche periodiche**, sia in regime ordinario *che al di fuori del normale orario di lavoro, viene indicato... tra il personale del Dipartimento di Prevenzione che ha titolo ad effettuare le suddette verifiche, in particolare tra i tecnici dei servizi di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro"* (ivi).

Si rileva che – nell'esempio dianzi indicato, della sede di Salerno – la delibera della ASL stabilisce che "le fatture, per i servizi di verifiche periodiche, saranno emesse, da parte dell'ASL SA, dopo l'avvenuta emissione della reversale di incasso" e che **"la ripartizione delle somme incassate tra il personale** che ha svolto le verifiche e l'ASL SA è la seguente : **incaricato 70%, ASL SA 30%**".

LE CRITICITA'

Di fronte a questo quadro e a questo stato di cose sorgono alcuni dubbi sulla correttezza e sulla opportunità della condotta di tali ASL ed in particolare di quella segnalata.

A parere dello scrivente si pone una seria questione di **conflitto di interessi**, da un lato, e di illecita concorrenza, dall'altro.

Ad avviso del Consiglio Nazionale, infatti, entra in conflitto con evidenti valori di imparzialità, trasparenza e buon andamento che coloro (il discorso vale soprattutto per i funzionari svolgenti compiti delegati dall'A.G.) che il mattino, nell'ambito del servizio, si trovano ad operare come pubblici funzionari con compiti di controllo delle condizioni di sicurezza dei luoghi e delle attrezzature di lavoro (*tra le quali le attrezzature oggetto del DM 11 aprile 2011*), e talvolta anche come ufficiali di polizia giudiziaria, possano – cambiando ruolo – nei confronti del medesimo datore di lavoro, *fuori dall'orario d'Ufficio*, svolgere attività di verifica sulle stesse attrezzature.

Sembra corretto, invece, che coloro che svolgono **funzioni di prevenzione e vigilanza** non possano – in altra veste, in diverso orario – essere chiamati a operare nei confronti della medesima ditta e per il medesimo datore di lavoro (che – in questa seconda veste - li paga, sulla base di una tariffa).

La delicatezza delle funzioni rivestite dai dipendenti e funzionari del Servizio di Prevenzione e Sicurezza, infatti, appare non consentire ed anzi pare escludere in radice la possibilità che vi sia una qualunque forma di commistione tra ruolo di prevenzione e ruolo di repressione, tra controllore e controllato, mentre **il sistema vigente**² – a parere del Consiglio Nazionale – **non assicura e pone a rischio la trasparenza, l'imparzialità e l'obiettività dell'azione della pubblica amministrazione.**

² Secondo cui il funzionario, operando fuori dall'orario di servizio e con compenso parametrato a parte, rispetto al normale stipendio, *può svolgere i medesimi compiti che dovrebbe assolvere in via ordinaria e durante l'orario di lavoro*, e finisce per guadagnare di più che se avesse compiuto le verifiche nell'ambito delle usuali regole di servizio e di assegnazione.

Si rammenta, inoltre, che il recente *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici* (DPR 16 aprile 2013 n.62, in GU 4 giugno 2013 n.129) prevede che il dipendente conformi “la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa” (art.3.1). Ed inoltre rispetti “i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, **astenendosi in caso di conflitto di interessi**”, (art.3.2) con previsione di sanzioni di carattere disciplinare, in caso di violazioni.

C’è di più. Una volta che la normativa (d.lgs. n.81/2008 e DM 11/04/2011) ha previsto un regime binario, in cui possono assumere il ruolo di **soggetti abilitati per le verifiche periodiche** sia soggetti privati abilitati che soggetti pubblici, pare evidente che (fatte salve le competenze esclusive dell’INAIL e della parte pubblica) debbano essere assicurate ai due soggetti le medesime possibilità di operare sul mercato. I contenuti delle citate delibere delle ASL, invece, finiscono per introdurre – a parere dello scrivente – elementi di **illecita concorrenza** tra funzionari e liberi professionisti abilitati alle verifiche³.

Sulla stessa linea si è pronunciata – in passato – l’**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato** che, nella segnalazione AS362 del 4 ottobre 2006, allegata, **in tema di verifiche periodiche** delle attrezzature a pressione, ha affermato che:

*“In ogni caso, si sottolinea che l’attribuzione all’ISPESL ed alle ASL di attività di verifica, unitamente alle funzioni di vigilanza e controllo sulle modifiche stesse, appare limitare l’efficacia stessa dell’attività di controllo, potendo la stessa risultare condizionata da **un potenziale conflitto di interessi** e di conseguenza non essere svolta in modo imparziale. Inoltre, non appare conforme ai principi posti a tutela della concorrenza, la circostanza che un soggetto istituzionalmente preposto all’esercizio di compiti di vigilanza possa svolgere, nella stessa materia, attività di verifica in concorrenza con altri soggetti”.*

³ Questi ultimi, nei territori in cui tali delibere sono state adottate, si trovano ad operare nel mercato privatistico delle verifiche su impianti ed attrezzature, in concorrenza con i dipendenti pubblici che hanno ricevuto espressa autorizzazione a svolgere i propri compiti fuori dall’orario di lavoro e con compenso a parte. Ma, se così è, *i funzionari delle ASL hanno il vantaggio* – per la parte relativa all’attività *extra*, “svolta fuori dall’orario di Ufficio” - *di operare con i mezzi e le attrezzature pubbliche*, della ASL di appartenenza, e senza sottostare ai rigorosi requisiti (specie organizzativi) imposti dalla norma al tecnico privato, con conseguente violazione dei principi di *par condicio* e libera concorrenza.

Inoltre, “l’affidamento della funzione di controllore ad un soggetto, che può contemporaneamente operare sul mercato in regime di concorrenza con altre imprese, può assumere rilevanza, sotto il profilo concorrenziale, in relazione al pericolo che ciò conferisca allo stesso soggetto un ingiustificato vantaggio competitivo” (ivi).

La stessa **ANTITRUST**, nella segnalazione AS275 del 19 febbraio 2004, sempre **in tema di verifiche periodiche** sugli impianti, ha affermato che:

“Infatti, nella scelta dell’impresa cui richiedere i servizi presso i quali possono essere previste successive forme obbligatorie di controllo o di certificazione, gli utilizzatori saranno incentivati ad avvalersi del soggetto istituzionalmente preposto all’esercizio di tale funzione, anziché rivolgersi alle imprese concorrenti, nella ragionevole aspettativa di precostituirsì un rapporto privilegiato con il controllore. Peraltro, la previsione di un siffatto duplice ruolo in capo ad un (medesimo) soggetto appare limitare l’efficacia stessa delle attività di controllo e certificazione, potendo le stesse risultare condizionate da un potenziale conflitto di interessi e di conseguenza essere svolte non in rispetto del fondamentale requisito dell’imparzialità” (v. allegati).

Ci si chiede se la situazione indicata sia del tutto conforme alle finalità della normativa generale e di settore, oltre che a quella sui doveri del pubblico dipendente e dell’astensione da ogni possibile conflitto di interessi.

È *in re ipsa* l’interesse del Consiglio Nazionale, ente pubblico non economico di rappresentanza delle prerogative e delle competenze della Categoria degli Ingegneri, a chiedere un pronunciamento espresso sulla questione, anche a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio delle attività di verifica.

La presente nota intende quindi segnalare la problematica alle Autorità in indirizzo, invitandole a pronunciarsi, ognuna per i profili di sua competenza.

All’Autorità Antitrust, sulla scia dei precedenti pareri, si chiede di *aprire un’istruttoria* sulla questione, verificando se anche in questa materia – pur dopo le modifiche operate dal cd “decreto

del fare” di giugno 2013, nel senso di una maggiore parificazione tra soggetti pubblici e soggetti privati abilitati – vi sia un potenziale conflitto di interessi ed ingiustificati vantaggi competitivi per i funzionari pubblici delle ASL.


Al Ministero della Salute e al Ministero del Lavoro (compresa la Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) si invia la presente per chiedere *quali siano i criteri che sono stati individuati*, atti a garantire che l’attività svolta dai predetti funzionari, fuori dall’orario d’Ufficio, non determini una situazione di conflitto di interessi e assicuri il rispetto del “fondamentale principio di imparzialità”.

Alla Funzione Pubblica ed alla Ragioneria Generale dello Stato si chiede *se la situazione qui rappresentata* (e di cui potranno comunque richiedere ogni documentazione alle ASL per il tramite delle Regioni) *sia conforme alla normativa sul rapporto di lavoro pubblico, sugli incarichi e sulle incompatibilità dei dipendenti pubblici*, compreso il citato *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*⁴.


Si coglie l’occasione per sottolineare che l’unico fine dell’azione del CNI, anche nell’iniziativa odierna, è la realizzazione di condizioni di effettiva concorrenza tra gli operatori presenti sul mercato e quindi di maggior tutela dei cittadini e della collettività, oltre che della sicurezza degli impianti.

In attesa di un cortese, sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



⁴ Al di là della circostanza, a parere del CNI non dirimente, che il compenso ricevuto provenga da datori di lavoro privati e quindi non comporti in via diretta esborsi per la finanza pubblica.

ALLEGATI :

- 1) Disciplina di riferimento (breve riassunto);
- 2) Deliberazione n.196 del 15/02/2013 della ASL di Salerno (estratto);
- 3) Segnalazione 4/10/2006 – AS 362, AGCM;
- 4) Segnalazione 19/02/2004 – AS 275, AGCM.

MC1705MinLav

ALL. 1

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'articolo 71, comma 11, secondo periodo, del **decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81** (cd Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), per le attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica, prevede che la prima delle verifiche periodiche venga effettuata dall'INAIL, "che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di 45 giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13".

(Prima della modifica operata dall'art.32 del decreto-legge 21/06/2013 n.69, come convertito dalla legge n.98/2013, il testo prevedeva la verifica effettuata "dall'ISPEL, che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13").

Inoltre il periodo seguente della medesima disposizione ora dispone che: "Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13". (Il testo antecedente alle ultime modifiche stabiliva che "Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13").

Mentre l'articolo 71, comma 12, d.lgs. cit., oggi vigente, stabilisce che: «Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPEL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione».

Per individuare le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII ed i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71 d.lgs. n.81 cit., è stato quindi approvato, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il **DM 11 aprile 2011** ("Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo").

L'**Allegato I** del DM 11 aprile 2011 indica i **requisiti** che debbono possedere i soggetti pubblici o privati per poter effettuare le verifiche delle attrezzature di lavoro.

Le verifiche sono svolte a titolo oneroso e *“le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro”* (ultimo periodo del nuovo comma 11 dell’art.71 d.lgs. n.81/2008).

Il datore di lavoro sceglie il soggetto abilitato secondo le modalità stabilite dal DM 11 aprile 2011 (v. la circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Div. VI, 25/05/2012 n.11).

Presso l’INAIL e presso le ASL o, per le Regioni che lo hanno istituito, su base regionale, vi è un elenco dei soggetti abilitati, pubblici e privati, per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, ai sensi del DM 11/04/2011, mentre - per la remunerazione delle verifiche - sono state approvate (“con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute e del Ministero dello Sviluppo Economico”) delle **“tariffe” per l’effettuazione delle verifiche periodiche**, con oneri a carico del richiedente (v. Decreto Dirig. 23 novembre 2012).


DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 1/11/07-01-2013
 N.ro 136 del 15.02.2013

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATREZZATURE DI CUI ALL'ALL. VII del D. Leg. vo n. 81/2008 (testo unico sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro).

La presente deliberazione si compone di n. ro 11 pagine, di cui n.ro 7 di allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

In data 4-1-2013 il/i Dirigente/i della Struttura/e Dip. Pubblica SA/1/SA7/SA3 propone la presente deliberazione evidenziando se vi sono/non vi sono oneri, anche potenziali, a valere sul bilancio pubblico e attestandone, con la seguente sottoscrizione, che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L. 20/94 e successive modifiche;


IL DIRIGENTE
 Domenico Della Porta
 M. Rosario Capone
 Giuseppe Di Fluri

FIRMA


ONERI A VALERE SUL BILANCIO AZIENDALE

PARERI FAVOREVOLI DEI DIRIGENTI DELLE FUNZIONI CENTRALI

DATA	FUNZIONE CENTRALE	FIRMA LEGGIBILE

In data <u>15 FEB. 2013</u> , il Dirigente della FC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile e	SI	NO
• Conferma che NON vi sono oneri, anche potenziali, a valere sul bilancio pubblico <u>AGGIUNTI</u>		
• in alternativa, attestata la regolarità contabile della imputazione sul conto indicato ove rimane <u>una</u> disponibilità di _____ euro su una previsione a budget di _____ euro come attestato dal Dirigente proponente.		
FIRMA 		

Il Direttore della Funzione Affari Generali attesta che l'istruttoria della presente proposta di delibera è completa in termini di forma in quanto sono stati prodotti tutti gli atti richiamati e per la stessa sono stati acquisiti i pareri dei Direttori delle Funzioni centrali ritenuti competenti sull'argomento trattato.

Data _____ Firma _____

La Direzione Strategica ha espressamente richiesto, per le vie brevi, la seguente attestazione:
 si attesta che ~~NON sussistono~~ SUSSISTONO E VENGONO ALLEGATI PARERI del Collegio Sindacale dalla data di costituzione dell'Azienda su proposte analoghe, per oggetto, materia o normativa utilizzata, ciò al fine di consentire valutazioni omogenee e ispirate ai principi di equità formale e sostanziale.

La presente proposta È GIÀ STATA PRESENTATA e restituita al proponente in data _____ (solo in caso positivo)

Data _____ Firma _____

I DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE delle disciolte ASL SA 1-ASL SA 2 e
ASL SA 3

OGGETTO : DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATREZZATURE DI CUI ALL'ALL. VII del D. Leg.vo n. 81/2008 (testo unico sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro).

PREMESSO che:

- in data 24/05/2012 è entrato in vigore il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11/04/2011 "disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del D.Leg.vo 9/4/2008 n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo D.leg.vo", pubblicato sulla G.U. n. 111, S.O. del 29/04/2011;
- il predetto decreto innova profondamente le modalità di esecuzione delle verifiche periodiche obbligatorie di cui all'all. VII del D.leg.vo 81/2008, prevedendo adempimenti per le AA.SS.LL, come disciplinato dalla circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DIV.VI , n. 11 del 25/05/2012;
- la regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 147 dell'08/08/2012, pubblicato sul BURC n. 52 del 13/08/2012, ha istituito l'elenco Regionale dei soggetti abilitati, pubblici e privati, per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi del D.M. 11.04.2011;
- necessita disciplinare le attività del "soggetto titolare della funzione" previsto dal D.M. 11.04/2011, nell'ambito dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Regione Campania ha già richiesto un unico referente per tutta l'ASL SALERNO per gli adempimenti ex D.L.vo 81/08 e D.M. 11/04/2011, individuato nel Direttore dello SPISAL ex SA1 ing. Giuseppe Pisacreta, nota n°5375 del 04/06/2012;
- tali attività di verifiche periodiche sono con oneri a carico del richiedente, con tariffe già in vigore approvate dal Commissario ad acta , Presidente della Regione Campania, con Decreto n. 3 del 03/01/2011 , che fino a nuove modificazioni trovano applicazione;

CONSIDERATO

- che tra le attività istituzionali attribuite ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro (SPISAL e Se.T.S.A.L.) sono di particolare preponderanza quelle di vigilanza, ispettive, inchieste infortuni ed in particolare quelle delegate dall'A.G. e quelle di verifiche periodiche (apparecchi di sollevamento, gru, paranchi, apparecchi a pressione, generatori di vapore, generatori acqua calda, forni per industrie, recipienti a pressione, ascensori e montacarichi, verifica impianti di messa a terra e contro le scariche atmosferiche ecc. ecc.), nei termini di cui espresso nei periodi precedenti di applicazione del D.M. 11/4/2011;
- che nei predetti Servizi il personale assegnato è carente (in allegato si riporta l'elenco del personale abilitato ad effettuare le predette verifiche periodiche);
- che tale personale non riesce ad evadere le richieste da parte di privati ed enti per effettuare le verifiche periodiche;
- che le prestazioni rese sono un evidente profitto per l'Azienda;

PRESO ATTO del regolamento, allegato, proposto dai Dirigenti Ingegneri afferenti ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione

ATTESTATO:

che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti richiamati nella premessa, costituente istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.20/94 e successive modifiche;

PROPONGONO

- per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,
- di adottare il regolamento allegato che disciplina l'effettuazione delle verifiche periodiche su tutto il territorio dell'ASL SALERNO;
 - di affidare il coordinamento delle suddette attività, fino a nuove disposizioni, ai Dirigenti Ingegneri in servizio presso gli uffici Se.T.S.A.L di Salerno, SPSAL di Vallo della Lucania e al Direttore dello SPISAL di Nocera Inferiore, individuando per le suddette attività di coordinamento gli uffici in Salerno al Corso Garibaldi, piano secondo, già in uso dal Dipartimento di Prevenzione;
 - Di precisare che la presente proposta non comporta oneri a carico dell'Azienda;
 - Trasmettere la presente al Collegio Sindacale, alla F.C. del Personale e alla F.C. Economico-Finanziaria.
 - di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

I DIRETTORI PROPONENTI

Dr. Domenico Della Porta
 dr M. Rosario CAPONE
 dr Giuseppe Di Fluri

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTU': dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 398 del 31 luglio 2012 e D.P.G.R.C. n. 210 del 1 agosto 2012

Vista la proposta formulata dal Dr. Domenico Della Porta, Dr. M. Rosario Capone e Dott. Giuseppe Di Fluri alla stregua dell'istruttoria compiuta dai citati Dirigenti e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione, nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

delibera

- per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
- Di approvare la proposta di cui sopra formulata dai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione ;
 - Di approvare il regolamento di attuazione allegato;
 - Stabilire che le fatture,per i servizi di verifiche periodiche, saranno emesse, da parte dell'ASL SA,dopo l'avvenuta emissione della reversale di incasso;
 - Stabilire che il personale autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche è quello abilitato che è riportato nell'allegato elenco distinto per ex ASL SA1,SA2e SA3;
 - Stabilire che la ripartizione delle somme incassate tra il personale che ha svolto le verifiche e l'ASL Sa è la seguente: incaricato...70.....(%) ASL SA.....30.....(%)
 - Dare atto che la presente proposta non comporta aggravio di spesa a carico dell'Azienda;
 - Trasmettere la presente al Collegio Sindacale, alla F.C. del Personale, alla F.C. Economica-Finanziaria ed ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione ex SA1, ex SA2, ex SA3;
 - di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

Si esprime parere favorevole
 Il Direttore Sanitario
 Dott. Federico Pagano

Si Esprime parere favorevole
 Il Direttore Amministrativo
 Dott. ANTONARU FERRARO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Squillone

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- É STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DELL'AZIENDA, AI SENSI DELL'ART. 124 -
COMMA 1 - DEL D. L.VO 18.08.2000 N.267, IL _____

19 FEB. 2013.

IL DIRIGENTE

F.to Eliana AMBROSIO
.....

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È' DIVENUTA ESECUTIVA:

- AI SENSI DELL'ART.134 -COMMA 3 / 4 - DEL D.L.VO18.08.2000 N.267 IL _____

19 FEB. 2013

CON PROVVEDIMENTO DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N.RO _____ DEL

IL DIRIGENTE

F.to Eliana AMBROSIO
.....

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO

SALERNO, Lì

19 FEB. 2013

IL DIRIGENTE

F.to Eliana AMBROSIO
.....

APG del 15 FEB 2013

REGOLAMENTO

**MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE
ESEGUITE FUORI ORARIO D'UFFICIO.**

Il presente regolamento disciplina l'attività di verifica periodica di impianti ed apparecchiature ove sussista l'obbligo da parte dei proprietari e dei datori di lavoro di sottoporli a verifiche periodiche di legge (apparecchi di sollevamento, gru, paranchi, apparecchi a pressione, generatori di vapore, generatori di acqua calda, forni per industrie, recipienti a pressione, ascensori e montacarichi, impianti di messa a terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, ecc. ecc.), svolta dal personale fuori dall'orario d'Ufficio.

Premesso che:

-in data 24/05/2012 è entrato in vigore il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11/04/2011" disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche per le apparecchiature di cui all'all. VII del D. leg.vo 81/2008, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo D. leg.vo", pubblicato sulla G.U. n. 111, S.O. del 29/04/2011; (la normativa delle verifiche periodiche per gli impianti ascensori e montacarichi, impianti di messa a terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche non cambia con l'entrata in vigore della predetta normativa in quanto tali impianti non sono inclusi nell'All. VII del D.Leg.vo 9/4/2008 n. 81);

-il predetto decreto innova profondamente le modalità di esecuzione delle verifiche periodiche obbligatorie per le attrezzature di cui all'all. VII del D.leg.vo 81/2008 (apparecchi di sollevamento, gru, paranchi, apparecchi a pressione, generatori di vapore, generatori di acqua calda, forni per industrie e recipienti a pressione ecc. ecc.), prevedendo precisi adempimenti per le ASL tra l'altro disciplinati dalla circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-DIV.VI ,n. 11 del 25/05/2012:

- Esame formale della richiesta di verifica periodica da parte dell'utente (redatta su carta intestata, firmata dal richiedente, riportante l'indirizzo completo del luogo ove si trova l'attrezzatura da verificare, presenza di tutti i dati fiscali, riferimento telefonico);
- identificazione dell'attrezzatura matricola ex ENPI e/o ANCC e/o ISPESL e/o INAIL, numero di fabbrica e ditta costruttrice;
- indicazione del soggetto abilitato ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.M. 11/4/2011;
- la data della richiesta.

Nel caso che la richiesta sia incompleta in uno o più dei punti precedenti, L'ASL (Soggetto titolare della funzione) richiederà l'integrazione della stessa con conseguente slittamento dei termini previsti per provvedere ad effettuare la verifica periodica (giorni 30) a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni richieste;

- per "data della richiesta", ai fini di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del D.M. 11/4/2011, ovvero la data da cui decorrono i 30 giorni per eseguire la verifica, come stabilito dalla circolare dalla circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-DIV.VI ,n. 11 del 25/05/2012 , si intende:

- in caso di lettera A.R., la data di consegna della raccomandata AR riportata sulla ricevuta; in caso di invio via FAX, la data di invio del fax; in caso di invio di PEC, la data di invio della mail; in caso di richiesta con portale WEB, la data di transazione on-line; in caso di presentazione a mano della richiesta presso gli Uffici ASL preposti (SPISAL, SeTSAL, SPSAL), la data di consegna al relativo protocollo di ingresso; in caso di invio con posta ordinaria, raccomandata semplice e/o e-mail, la data del protocollo in arrivo;

-acquisita la richiesta di verifica periodica il "soggetto titolare della funzione" verifica la possibilità di evaderla con personale interno entro i termini (30 giorni) previsti dal comma 1 dell'art. 2 del D.M. 11/4/2011. In alternativa il "soggetto titolare della funzione" può incaricare un soggetto

A AR

abilitato iscritto nell'elenco della ASL Salerno ovvero quello indicato dal richiedente per l'esecuzione della verifica periodica nei termini indicati dal comma 1 dell'art. 2 del D.M. 11/4/2011 (giorni 30). Nel caso in cui nei predetti 30 giorni né la ASL né il soggetto abilitato incaricato dalla ASL effettuano la verifica, il richiedente può avvalersi, per l'esecuzione della verifica periodica, del soggetto indicato nella domanda; nel caso non esista un elenco presso la ASL, il soggetto richiedente, si può avvalere di uno dei soggetti abilitati nella Regione Campania iscritto nell'elenco nazionale di cui all'all. III del D.M. 11/4/2011;

Atteso che

- risulta necessario coordinare l'attività delle verifiche periodiche su tutto il territorio della ASL Salerno predisponendo un unico albo dei soggetti abilitati che ne fanno richiesta; di ciò sarà data comunicazione ai proprietari di attrezzature ed impianti di cui al presente regolamento nonché ai soggetti abilitati mediante pubblicazione sul sito web;

- tali attività di verifiche periodiche sono a pagamento, con oneri a carico del richiedente, con le tariffe già in vigore, approvate dal Commissario ad acta, Presidente della Regione Campania, con Decreto n. 3 del 03/01/2011, oltre alle indennità chilometriche, se dovute, che fino a nuove modificazioni trova applicazione;

- che tra le attività istituzionali attribuite al Dipartimento di Prevenzione delle ASL rientrano quelle delle verifiche periodiche (apparecchi di sollevamento, gru, paranchi, apparecchi a pressione, generatori di vapore, generatori acqua calda, forni per industrie, recipienti a pressione, ascensori e montacarichi, impianti di messa a terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ecc.ecc.), nei termini di legge;
- che nei predetti Servizi il personale assegnato è carente;
- che tale personale riesce ad evadere solo in minima parte le richieste di privati ed enti per effettuare le verifiche periodiche;
- che le tariffe applicate dalla ASL saranno conformi a quelle del tariffario Regionale;
- Che le prestazioni rese sono anche un evidente profitto per l'Azienda;

Promesso quanto sopra, il presente regolamento, normato dai seguenti articoli, disciplina l'attività di verifiche periodiche di attrezzature ed impianti al di fuori del normale orario di servizio.

art.1)

L'attività delle verifiche periodiche di cui all' art. 71 del D.Leg.vo n. 81/2008, su tutto il territorio della ASL Salerno (disciolte ASL SA1, SA2 e SA3) viene unificata; viene predisposto un unico albo dei soggetti abilitati che ne fanno richiesta, per quanto riguarda le verifiche delle attrezzature elencate nell'All. VII del D.Leg.vo 81/2008

art. 2)

Il coordinamento delle suddette attività, fino a nuove disposizioni, viene assegnato ai Dirigenti Ingegneri in servizio presso gli uffici Se.T.S.A.L di Salerno, SPSAL di Vallo della Lucania e al Direttore dello SPISAL di Nocera Inferiore; per le suddette attività di coordinamento vengono altresì riservati appositi uffici in Salerno al Corso Garibaldi, piano secondo.

art.3)

Il personale tecnico incaricato di effettuare le verifiche periodiche, sia in regime ordinario che al di fuori del normale orario di lavoro, viene indicato, per il proprio ambito di competenza, dai dirigenti ingegneri dei servizi di vigilanza di cui all' art 2 tra il personale del Dipartimento di Prevenzione che ha titolo ad effettuare le suddette verifiche, in particolare tra i tecnici dei servizi di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro;

art.4)

Il Fatturato derivante dall'attività di verifica impianti, fuori dall'orario di servizio, viene così ripartito: il % all'Azienda; il% al pool di lavoro che ha effettuato/gestito le verifiche con le modalità di cui al presente regolamento come individuato dai dirigenti di cui all'art. 2;

art. 5)

Si conviene che la quota destinata al pool di lavoro come individuata all'art 4, fino a nuove disposizioni, sarà così ripartita:

l' 90% verrà assegnata al verificatore, oltre alla indennità chilometrica;

il 5% sarà assegnato al personale amministrativo, preventivamente indicato dal coordinamento di cui all'art 2, che concorrerà a tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e di contabilità ecc.ecc.);

il 5% sarà assegnato al personale del servizio Economico Finanziario per la gestione delle fatture e degli incassi;

art. 6)

L'equipe che effettuerà le verifiche periodiche, al di fuori dell'orario di servizio, potrà essere all'occorrenza modificata su indicazione del coordinamento di cui all'art 2, previa richiesta dell'interessato ed accettazione di tutte le norme del presente regolamento;

art. 7)

L'ASL renderà disponibile la strumentazione necessaria per l'effettuazione delle suddette verifiche. Il personale dell'equipe usufruirà anche delle risorse logistiche degli Uffici quali telefono, fax, materiali di consumo ecc.cc.;

art. 8)

L'emissione delle fatture e la gestione degli incassi dovuti rimane a carico del servizio economico finanziario;

art. 9)

Le quote spettanti ai partecipanti all'attività, saranno corrisposte, di norma, con cadenza trimestrale, attraverso determina del Direttore del Dipartimento di Prevenzione previa presentazione di un prospetto riepilogativo a firma dei dirigenti ingegneri di cui all'art 2 da cui risulti l'attività svolta (*verifiche di attrezzature ed impianti*) fuori del normale orario di lavoro;

art. 10)

Il coordinamento di cui all'art 2, curerà l'acquisizione delle richieste di verifica e provvedendo, previo adempimento di quanto previsto nel D.M. 11/4/2011, ad assegnarle al personale partecipante all'attività garantendo equità nell'assegnazione;


art. 11)

Il Tecnico verificatore a cui viene assegnata la verifica, secondo la propria competenza tecnico-professionale, è responsabile del proprio operato; contatta gli utenti ed organizza autonomamente la propria attività; eseguita la verifica rilascia il relativo verbale, secondo lo schema ministeriale. Predisporre inoltre un report sulle attività svolte al fine di permettere una agevole fatturazione, archiviazione e gestione dei dati da parte del coordinamento;

Il Direttore SPISAL ex ASL SA1 : Firmato :ing. Giuseppe Pisacreta

Il Dirigente Ingegnere SeTSAL ex ASL SA2: Firmato :Ferdinando Russo

Il Dirigente Ingegnere SPSAL ex SA3: Firmato:ing. Giuseppe Rizzo



ALL.3**Segnalazione/Parere****NORME PER LA MESSA IN SERVIZIO ED UTILIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE****DATI GENERALI**

articolo 22-Attività consultiva
 (L.287/90)
rif AS362
decisione 27/09/2006
invio 04/10/2006

PUBBLICAZIONE

bollettino n. 38/2006
serie attività di 24
segnalazione n.

SEGNALAZIONE/PARERE

mercato (74) ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI
 (K) SERVIZI VARI
destinatari Ministro per lo Sviluppo Economico
 Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale
 Ministro della Salute

▼ **Testo Segnalazione/Parere**

L'Autorità, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende svolgere alcune considerazioni con riguardo al D.M. 329/2004 (*Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 93/2000*).

Come noto, la Direttiva n. 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, è stata recepita con il Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, il quale, all'articolo 19, stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato da emanarsi di concerto con il **Ministro** del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentito il Ministro della Sanità, sono adottate prescrizioni volte ad assicurare la permanenza dei requisiti di sicurezza in occasione dell'utilizzazione delle attrezzature a pressione nonché, prescrizioni in ordine all'installazione, alla messa in servizio, alla manutenzione, alla riparazione, nonché alla sottoposizione delle attrezzature alla dichiarazione di messa in servizio, controllo di messa in servizio, riqualificazione periodica, controllo dopo la riparazione.

L'articolo 19 ha trovato attuazione nel D.M. 329/04 che, nello stabilire una serie di obblighi per gli utilizzatori delle attrezzature a pressione, ha previsto la verifica di messa in servizio delle attrezzature a pressione, nonché l'obbligo di verifiche periodiche da effettuarsi successivamente. Tale decreto, tuttavia, non chiarisce quali siano i soggetti abilitati ad effettuare tali verifiche e quali requisiti debbano possedere.

In via preliminare, l'Autorità intende evidenziare la necessità di provvedere ad un'integrazione del D.M. 329/2004, al fine di precisare quali soggetti, sulla base di requisiti preventivamente individuati, possano svolgere attività di verifica delle attrezzature a pressione.

Al riguardo, sembra opportuno sottolineare che le amministrazioni competenti, nell'individuazione dei requisiti e delle procedure per la concessione dell'autorizzazione a svolgere tali attività di verifica, dovranno assicurare dal lato dell'offerta, la presenza di una pluralità di operatori ed evitare la creazione di posizioni di monopolio in capo a determinati soggetti.

In particolare, va escluso che si creino le condizioni per l'attribuzione in esclusiva all'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro-ISPEL ed alle ASL delle verifiche della messa in servizio dell'impianto e delle verifiche periodiche. Tale situazione, oltre a non apparire in linea con la Direttiva 97/23/CE che ha previsto gli Organismi Notificati, non sembra neppure adeguata alle necessità del mercato italiano, dove le richieste di verifica da parte degli utilizzatori di attrezzature a pressione spesso non possono essere interamente soddisfatte dalle strutture ISPEL e dalle ASL. L'impossibilità di tali strutture di soddisfare tutte le esigenze nell'ambito della messa in servizio delle apparecchiature a pressione e delle verifiche periodiche potrebbe altresì costituire un pregiudizio alla sicurezza degli impianti.

In ogni caso, si sottolinea che l'attribuzione all'ISPEL ed alle ASL di attività di verifica, unitamente alle funzioni di vigilanza e controllo sulle verifiche stesse, appare limitare l'efficacia

stessa dell'attività di controllo, potendo la stessa risultare condizionata da un potenziale conflitto di interessi e di conseguenza non essere svolta in modo imparziale. Inoltre, non appare conforme ai principi posti a tutela della concorrenza, la circostanza che un soggetto istituzionalmente preposto all'esercizio di compiti di vigilanza possa svolgere, nella stessa materia, attività di verifica in concorrenza con altri soggetti.

Sul punto, l'Autorità, ribadendo quanto già espresso in precedenti occasioni (segnalazione dell'11 aprile 2002-AS 235 "*Normative regionali istitutive delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente*", in Boll. 16/2002; segnalazione del 19 febbraio 2004- AS 275 "*D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, recante Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi*" in Boll. 7/2004), osserva che l'affidamento della funzione di controllore ad un soggetto, che può contemporaneamente operare sul mercato in concorrenza con altre imprese, può assumere rilevanza, sotto il profilo concorrenziale, in relazione al pericolo che ciò conferisca allo stesso soggetto un ingiustificato vantaggio competitivo.

Alla luce delle suddette considerazioni, l'Autorità auspica che le osservazioni fin qui formulate possano essere tenute in conto al fine di assicurare un corretto sviluppo della concorrenza nel settore delle verifiche delle attrezzature a pressione e per lo sviluppo di servizi adeguati alle esigenze del paese.

	IL PRESIDENTE <i>Antonio Catricalà</i>
--	---

Segnalazione/Parere

INSTALLAZIONI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI E DI IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI

DATI GENERALI

articolo 21-Attività di segnalazione al Parlamento e al Governo
(L.287/90)
rif AS275
decisione 12/02/2004
invio 19/02/2004

PUBBLICAZIONE

bollettino n. 7/2004
serie attività di 24
segnalazione n.

SEGNALAZIONE/PARERE

mercato (74) ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI
(K) SERVIZI VARI
oggetto Decreto del Presidente della Repubblica 22 Ottobre 2001, n. 462, recante
"Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni
e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a
terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi"
destinatari Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei Deputati
Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro della Salute

▼ Testo Segnalazione/Parere

1. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con la presente segnalazione, effettuata ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, intende evidenziare la situazione distorsiva della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato che deriva dalla vigente normativa in materia di verifiche periodiche relative ad installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi contenuta nel D.P.R. n. 462/2001.

In particolare, con la presente segnalazione si mette in rilievo la situazione di incompatibilità che la citata normativa è suscettibile di determinare nella misura in cui la stessa consente lo svolgimento delle attività di verifica sopra indicate alle Aziende Sanitarie Locali (di seguito ASL), cui, nel contempo, sono riservate *ex lege* le funzioni di vigilanza e controllo circa l'ottemperanza all'obbligo di esecuzione delle verifiche stesse.

2. Infatti, l'Autorità ha osservato che il D.P.R. n. 462/2001, con particolare riferimento agli articoli 4 e 6, entrambi rubricati "Verifiche periodiche - Soggetti abilitati", affida le attività di verifica periodica sugli impianti di cui al citato decreto alle ASL in concorrenza con le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) e gli altri eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive. Tali attività consistono in un controllo periodico dello stato degli impianti cui fa seguito un riscontro verbalizzato. L'onere di attivare i soggetti abilitati dalla legge all'effettuazione delle verifiche in questione ricade sul datore di lavoro che, sopportandone le relative spese, è tenuto ad ottemperarvi con scadenze la cui periodicità, biennale o quinquennale, varia a seconda del tipo di impianto. Il soggetto che esegue la verifica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

3. In particolare, l'espletamento di verifiche periodiche costituisce una prestazione d'opera professionale, fornita dai soggetti abilitati dietro corrispettivo, nel rispetto delle leggi che tali verifiche rendono obbligatorie.

L'attività di verifica periodica è, quindi, attività privatistica posta in essere dalla ASL in concorrenza con altre imprese private ritenute idonee e abilitate dalla legge. Diversa dall'attività di verifica periodica degli impianti oggetto della normativa in esame risulta essere, invece, l'attività di controllo e di vigilanza sugli impianti stessi affidata in via istituzionale alle ASL. Tale funzione di controllo, infatti, ha lo scopo di garantire l'effettivo rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza del lavoro e, in tale ottica, anche l'ottemperanza all'obbligo di verifica periodica degli impianti sui posti di lavoro [L'attività di vigilanza è, infatti, svolta dalle ASL (cfr. D.P.R. 24/07/1977, n. 616 e legge 23/12/1978, n. 833), nonché, per competenze specifiche, da altri organismi tra i quali l'Ispettorato del lavoro e i Vigili del fuoco.].

4. La circostanza, da ultimo evidenziata, che la ASL svolga contemporaneamente le attività di verifica e di vigilanza è suscettibile di determinare una restrizione della concorrenza. Non è conforme, infatti, ai principi posti a tutela della concorrenza la circostanza che un ente istituzionalmente preposto all'esercizio di compiti di vigilanza possa svolgere, nella stessa materia, attività di consulenza in concorrenza con altri soggetti.

5. Sul punto l'Autorità, ribadendo quanto già espresso in precedenti occasioni [*Si veda, in particolare, la segnalazione dell' 11 aprile 2002 AS 235 Normative regionali istitutive delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, in Boll. 16/2002.*], osserva che l'affidamento della funzione di controllore ad un soggetto, che può contemporaneamente operare sul mercato in concorrenza con altre imprese, può assumere rilevanza, sotto il profilo concorrenziale, in relazione al pericolo che ciò conferisca allo stesso soggetto un ingiustificato vantaggio.

Infatti, nella scelta dell'impresa cui richiedere i servizi per i quali possano essere previste successive forme obbligatorie di controllo o di certificazione, gli utilizzatori saranno incentivati ad avvalersi del soggetto istituzionalmente preposto all'esercizio di tale funzione anziché rivolgersi alle imprese concorrenti, nella ragionevole aspettativa di preconstituersi un rapporto privilegiato con il controllore. Peraltro, la previsione di un siffatto duplice ruolo in capo ad un soggetto appare limitare l'efficacia stessa delle attività di controllo e certificazione, potendo le stesse risultare condizionate da un potenziale conflitto di interessi e di conseguenza essere svolte non in rispetto del fondamentale requisito dell'imparzialità.

Alla luce delle suddette considerazioni, l'Autorità auspica un riesame della citata normativa al fine di adeguare la stessa ai principi posti a tutela della concorrenza.

	IL PRESIDENTE <i>Giuseppe Tesaro</i>
--	---